

VACANZE ALL'ESTERO PER PAZIENTI IN CURA METADONICA

Gentile collega, egregio collega

Come ogni inizio d'estate, anche quest'anno alcuni pazienti in cura metadonica esprimeranno al medico e farmacista il desiderio di recarsi all'estero e di ricevere la dose di metadone necessaria.

Le Regole terapeutiche del settembre 1993, a pagina 11, ricordano che *“durante la cura metadonica il paziente non ha, per principio, il diritto di recarsi all'estero per periodi superiori ai 2 giorni (...)”*. Apponendo la propria firma sul contratto terapeutico, il paziente s'impegna inoltre a non recarsi all'estero durante la cura, *“... se non per ragioni di forza maggiore”*. In questo caso deve comunque avvisare il medico e il farmacista **almeno 10 giorni** prima del viaggio.

Considerato il fatto che la cura di mantenimento con metadone può anche durare alcuni anni, il divieto tassativo di recarsi all'estero appare oggi sproporzionato. Di fronte a un paziente assolutamente stabile e ben integrato, mal si comprenderebbe un simile divieto. Medico e farmacista sono dunque tenuti a valutare assieme la stabilità della cura.

Vacanze in Svizzera

Il paziente comunica al farmacista, con gli usuali 10 giorni d'anticipo, la località dove intende trascorrere le ferie. Il farmacista concorda con il medico curante e con il farmacista del luogo di soggiorno le modalità di somministrazione (invio della ricetta o altro).

Vacanze all'Estero

Il trasporto di stupefacenti attraverso le frontiere nazionali richiede apposite autorizzazioni dei Governi centrali, ciò che – nella pratica – non può ragionevolmente essere compiuto per ogni singolo paziente. Per ovviare a questo problema, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha concordato con alcuni Stati protocolli specifici. L'opuscolo allegato elenca le modalità d'intesa con i singoli Stati.

Purtroppo, da ricerche effettuate presso il nostro Ufficio, non esiste alcun accordo bilaterale ufficiale con l'Italia. Il capitolo dell'opuscolo relativo all'Italia, che prevederebbe il trasporto ad uso personale del metadone per una durata di cura di un mese, deve quindi essere stralciato. Una richiesta ufficiale di accordo con l'Italia è stata presentata da Berna a Roma in data 17 aprile 2000 ed attendiamo l'evoluzione della situazione.

Ricordo quindi che un paziente trasportante metadone (o altri stupefacenti) per uso personale può essere fermato alla dogana italiana e sottoposto a ulteriori verifiche. Grazie alla preziosa collaborazione del Farmacista cantonale, la Direzione della Dogana di Chiasso è al corrente di questa situazione, che tenterà di gestire con ragionevolezza (verifica dei casi in cui il quantitativo trasportato eccede il dosaggio di 2 giorni).

La soluzione più sicura per continuare una cura metadonica durante il soggiorno in Italia, consiste quindi nel contattare preventivamente l'apposito **Servizio pubblico per le tossicodipendenze (SERT)** del luogo di soggiorno, e concordare dose e durata della somministrazione. Abbiamo pensato di facilitarle il compito mettendo gli indirizzi di tutti i SERT, divisi per regione, sulla nostra pagina Internet:

www.ti.ch/med (*settori - tossicodipendenze*)

Per chi non ha accesso a Internet, è possibile ricevere i numeri telefonici facendone richiesta al nostro Ufficio. I servizi ambulatoriali delle Antenne sono parimenti informati.

Per gli altri Paesi valgono le disposizioni dell'opuscolo allegato. **In ogni caso il paziente deve portare con sé un attestato di cura metadonica in corso, firmato da medico e farmacista.**

Con i migliori saluti.

dott. med. I. Cassis
Medico cantonale

Bellinzona, 28 giugno 2000